

Publicato il 25/02/2025

N. 00153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03BDDA284, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arborea, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta e Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Sandro Tomasi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa tutela cautelare,

- della determinazione n. 131 del 18.06.2024 (doc. 1) del Responsabile dell'Area del Comune di Arborea, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione dell'ecocentro comunale per un periodo di cinque anni – aggiudicazione del servizio - CIG A03BDDA284”* con cui il Comune di Arborea ha aggiudicato la procedura di cui in narrativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 in favore della Teknoservice srl;
- della nota pec del 20.06.2024 (doc. 2) del Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giovanni Paolo Enna, del Comune di Arborea, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione della *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione dell'ecocentro comunale per un periodo di cinque anni – aggiudicazione del servizio – CIG A03BDDA284”* alla ricorrente;
- per quanto di ragione e laddove occorra, delle operazioni e degli afferenti verbali della Commissione di gara e del RUP, e quindi del verbale n. 1 del 20.02.2024 del RUP (doc. 3); verbale n. 2 del 26.02.2024 del RUP (doc. 3bis); verbale n. 3 del 05.03.2024 del RUP (doc. 3ter); verbale n. 4 del 11.03.2024 del RUP (doc. 3quater); verbale n. 5 del 11.03.2024 del RUP (doc. 3 quinquies); verbale n. 6 del 04.04.2024 della seduta in forma riservata della Commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica (doc. doc. 3 sexies); verbale n. 7 del 15.04.2024 della Commissione in forma pubblica per la comunicazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e l'apertura della busta contenente l'offerta economica (doc. 3 septies); verbale n. 8 del 08.04.2024 in forma riservata del RUP per la verifica dei giustificativi per l'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 2, D. Lgs. 36/2023 (doc. 3 octies);

- per quanto di ragione e laddove occorra, del bando di gara con tutti i suoi allegati, dell'avviso di pubblicazione (doc. 4), del Disciplinare di Gara (doc. 5), dell'Allegato n. 2 al Disciplinare di gara denominato "DISCIPLINARE TELEMATICO E TIMING DI GARA" (doc. 5bis), dell' "ELABORATO A: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA" (doc. 5 ter), degli allegati progettuali Allegato B1 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I – Norme tecniche (doc. 6); Allegato B2 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II – Norme amministrative (doc. 6bis); Allegato C1 - Elenco Prezzi; Allegato C2 - Analisi dei Prezzi (doc. 6ter); Allegato C3 - Computo Metrico (doc. 6quater); Allegato C4 - Quadro Economico; Allegato D1 - Elenco del Personale (doc. 6quinquies); Allegato D2a - Elenco utenze domestiche (doc. 6sexies); Allegato D2b - Elenco utenze non domestiche (doc. 6septies); Allegato D3 - Elenco strade e piazze per spazzamento e lavaggio (doc. 6octies); Allegato E - Indicazioni per la Sicurezza (doc. 6nonies); Allegato F - Schema di Contratto (doc. 6decies), tutti anche laddove fossero interpretabili in senso difforme da quello qui fatto valere e quindi ove mai fossero interpretabili nel senso di legittimare l'operato della S.A., anche nelle parti in cui hanno disciplinato le modalità di svolgimento telematico della procedura di gara, di pubblicazione e di comunicazioni della fasi e degli esiti della procedura; regolamentato i requisiti di partecipazione; specificato il contenuto della offerta amministrativa e della offerta tecnica ed economica; fissato i criteri e la griglia di valutazione, le modalità ed i criteri di aggiudicazione nonché determinato il contenuto prestazionale dell'appalto, nonché abbiano attuato la normativa sui CAM in senso difforme da quello qui fatto valere;

- per quanto di ragione e laddove occorra, della Determinazione Area Tecnica del Responsabile dell'Area Enna Giovanni Paolo n. 40 del 04.03.2024 con la quale si è proceduto a nominare la Commissione giudicatrice e di impegno di spesa (doc. 7), anche nella parte in cui è stato nominato Commissario Sandro Tomasi ed è stata valutata l'assenza di cause di incompatibilità o comunque ostative alla sua nomina come Commissario;

- in sintesi, di tutti gli atti di gara adottati dal seggio di gara e Commissione di gara e consequenziali, ivi inclusi, come detto, l'aggiudicazione alla controinteressata e gli atti di affidamento del servizio; di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento all'odierna controinteressata dell'appalto in questione; nonché della graduatoria con la quale si è collocata al primo posto Teknoservice;
- per quanto di ragione e ove possa occorrere, della determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 266 del 19.12.2023 (doc. 8) del Comune di Arborea con la quale è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 su piattaforma telematica per l'affidamento del servizio quinquennale di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione dell'ecocentro comunale del Comune di Arborea, con la quale si è indetta la gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana dell'Unione dei Comuni del Terralbese ed all'approvazione degli atti della lex di gara, anche laddove abbia considerato il contenuto dei CAM in senso difforme da quello fatto valere con il presente ricorso;
- per quanto di ragione ed ove occorrente, della deliberazione n. 102 del 28.09.2023 della Giunta Comunale del Comune di Arborea (doc. 9), con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di gestione dell'ecocentro comunale per un periodo di 5 anni, redatto dall'Ing. Massimiliano Mereu, , anche laddove abbia considerato il contenuto dei CAM in senso difforme da quello fatto valere con il presente ricorso;
- per quanto di ragione ed ove occorrente, ove esistenti, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti resi e le FAQ siccome pubblicati in relazione alla gara;
- delle graduatorie provvisorie e finali;

- dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione, anche non conosciuti, dalla procedura nelle parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure qui svolte e lesive alla odierna ricorrente, nonché nelle parti in cui non hanno escluso i candidati offerenti inadempienti alle disposizioni di gara, nonché ogni ulteriore atto ancorché non conosciuto inerente al subprocedimento di verifica dei requisiti di Teknoservice;

- di ogni ulteriore altro atto connesso, presupposto o consequenziale, compresi gli atti interni non conosciuti;

e, quindi,

per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto ove medio tempore sottoscritto con la controinteressata e del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nell'appalto e nel contratto e/o al risarcimento del danno per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Teknoservice S.r.l. il 7 agosto 2024:

per l'annullamento in via incidentale,

previa concessione di tutela cautelare,

di tutti gli atti e provvedimenti adottati nella procedura concorsuale indetta dal Comune di Arborea, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della «*procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione dell'ecocentro comunale per un periodo di cinque anni – CIG A03BDDA284*», nella sola parte in cui lesivi per la Teknoservice S.r.l., ivi compresi:

a) la determinazione n. 131 del 18.6.2024 di aggiudicazione definitiva;

b) la nota pec di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- c) tutti i verbali nn. 1-8 adottati nel corso della procedura concorsuale, così come puntualmente indicati nell'intestazione del ricorso principale;
- d) nelle parti di interesse per la ricorrente incidentale, il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e tutti gli allegati e i documenti che compongono la *lex specialis*;
- e) ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo per la ricorrente incidentale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente principale il 17 dicembre 2024:

per l'annullamento, la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto per l'affidamento del "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione dell'ecocentro comunale per un periodo di cinque anni - CIG A03BDDA284*" sottoscritto in data 20.10.2024, tra il Comune di Arborea e la controinteressata TEKNOSERVICE S.R.L., comunicato via pec in data 29.11.2024, nonché per l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nel medesimo e/o al risarcimento del danno per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati, con tutte le conseguenti pronunce; nonché per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arborea e della Teknoservice S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La *“Cooperativa di lavoro e servizio Concordia Società Cooperativa”*, in qualità di seconda classificata in gara, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui il Comune di Arobrea ha aggiudicato, in data 18 giugno 2024 e in favore della controinteressata Teknoservice S.r.l., la *“procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione dell’Ecocentro comunale per un periodo di cinque anni”*.

2. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti impugnati, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:

I. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 57 e 83, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, del DM 23 giugno 2022 del Ministro della Transizione Ecologica e dell’allegato al D.M. (punto 5.2.8.), violazione e/o falsa applicazione del CSA (punto 1, pagg. 4 e 5), l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione, motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria, illogicità e irragionevolezza. In sintesi, la ricorrente ha esposto che l’offerta dell’aggiudicataria si porrebbe in contrasto con i CAM, adottati dal Ministero della Transizione ecologica in data 23 giugno 2022, nella parte in cui ha omesso di indicare le procedure per la gestione e il controllo della flotta dei veicoli e non ha previsto l’utilizzo di un deposito attrezzato per il ricovero dei mezzi e per il loro lavaggio. In ragione di tale carenza, la ricorrente ha segnalato come l’aggiudicataria, che ha ottenuto la consegna in via d’urgenza del servizio, starebbe svolgendo tali attività di lavaggio nell’ecocentro comunale, pur non essendo consentito dagli atti autorizzativi e regolamentari del Comune. Per tale ragione, a giudizio della ricorrente la Teknoservice avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;

II. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 57 e 83, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, del DM 23 giugno 2022 del Ministro della Transizione Ecologica e dell’allegato al D.M. (punto 5.2.8.), violazione e/o falsa applicazione del CSA (punto 1, pagg. 4 e 5), l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione, motivazione

insufficiente, illogica, contraddittoria, illogicità e irragionevolezza. Nel dettaglio, la ricorrente ha evidenziato, con riferimento all'aggiudicataria Teknoservice S.r.l., la mancata dimostrazione del possesso del requisito previsto dai C.A.M relativamente alla disponibilità (o all'impegno vincolante per ottenerla) di un cantiere/deposito ubicato nel territorio dell'Unione Europea;

III. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 57 e 83, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, del DM 23 giugno 2022 del Ministro della Transizione Ecologica e dell'allegato al D.M. (punto 5.2.8.), violazione e/o falsa applicazione del CSA (punto 1, pagg. 4 e 5), l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione, motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria, illogicità e irragionevolezza. In subordine rispetto alle censure già esaminate, la ricorrente ha impugnato la disciplina di gara nell'ipotesi in cui la stessa dovesse essere interpretata nel senso di legittimare il mancato rispetto della disciplina sui C.A.M.;

IV. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, della Direttiva 2014/24/UE, del principio di rotazione nella nomina dei commissari, l'eccesso di potere per omessa rotazione, manifesta violazione dei principi di logicità, ragionevolezza dell'azione amministrativa, difetto di motivazione. Con tale censura la ricorrente, in via subordinata e al fine di ottenere la caducazione dell'intera procedura di gara ha contestato la decisione dell'Amministrazione di non applicare il principio di rotazione nella scelta del commissario esterno della Stazione appaltante, individuato nel geometra Sandro Tomasi, responsabile dell'area tecnica del Comune di Gonnostramatza, che nello stesso periodo ha partecipato quale commissario anche all'analoga procedura bandita dal Comune di Arborea.

3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arborea e la Teknoservice S.r.l., in data 4 agosto 2024 e 5 agosto 2024, per resistere all'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Teknoservice ha eccepito, tra le altre cose, l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso *“per violazione del*

divieto di venire contra factum proprium” in quanto la stessa ricorrente non avrebbe previsto, nella sua offerta, l’individuazione di alcun centro per l’effettuazione del lavaggio mezzi o per il loro parcheggio, né avrebbe manifestato alcuna disponibilità ad acquisire un cantiere ulteriore rispetto a quello che il Comune si era impegnato a mettere a disposizione dell’aggiudicatario.

3.1. Con ricorso incidentale, depositato il 7 agosto 2024, la Teknoservice S.r.l., aggiudicataria della gara, ha impugnato gli stessi atti già oggetto del ricorso principale e formulando nei confronti della Concordia le stesse censure escludenti da quest’ultima proposte nei suoi confronti con riferimento al rispetto della disciplina sui C.A.M. Inoltre, la ricorrente incidentale ha lamentato anche: 1) la violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*, nonché l’eccesso di potere per errore di fatto e travisamento dei presupposti. Sul punto, la Teknoservice ha osservato come l’offerta della Concordia, in contrasto con le prescrizioni di gara, ha previsto la riduzione delle ore/squadre di servizio per la raccolta e il trasporto della frazione organica e del multimateriale, pregiudicando la buona riuscita del servizio.

4. All’udienza camerale del 7 agosto 2024, il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione dell’istanza cautelare al merito.

5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 dicembre 2024, la ricorrente principale ha domandato, per le stesse ragioni già esposte nel ricorso introduttivo, anche l’annullamento, la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto stipulato dall’Amministrazione e dalla Teknoservice S.r.l. in data 20 ottobre 2024.

6. All’udienza pubblica del 19 febbraio 2025, in previsione della quale le parti hanno depositato i documenti e le memorie ai sensi dell’art. 73 del cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, non è fondato, mentre il ricorso incidentale è improcedibile.

1.1. Preliminarmente, in merito all'ordine da seguire nell'esaminare il ricorso principale e quello incidentale proposto dall'aggiudicataria, il Collegio osserva che dalle plurime pronunce in materia della C.G.U.E., è conseguito un mutamento del rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale, nel senso che l'ordine di esame delle questioni impone oggi di dare priorità al gravame principale, e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe invece di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (v. *ex multis*, T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 07/12/2022, n.539).

1.2. Procedendo, pertanto, con l'analisi del ricorso principale, il Collegio osserva che la ricorrente ha proposto in via principale due gruppi di motivi di impugnazione volti a determinare l'esclusione dell'aggiudicataria; in via subordinata, invece, la ricorrente ha formulato una censura volta a determinare la caducazione della procedura in ragione del mancato rispetto del principio di rotazione.

1.2.1. Con riferimento al primo gruppo di censure (motivi I, II e III), anche prescindendo dall'eccezione di inammissibilità formulata dalla Teknoservice S.r.l. per violazione del principio "*nemo potest venire contra factum proprium*", il Collegio non ravvisa alcuna delle violazioni enunciate dalla ricorrente.

Giova premettere che i C.A.M. rappresentano uno strumento per il bilanciamento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei contrapposti interessi tra le materie della tutela ambientale e della concorrenza. Tali previsioni sono in grado di conformare e regolare l'autonomia e la libertà negoziale delle Stazioni Appaltanti e delle imprese partecipanti, sin dal momento del loro primo contatto con l'indizione della procedura di gara, e deve quindi essere correttamente intesa nel senso di imporre la inserzione nella legge di gara di tutte le previsioni contenute nei CAM che concretamente incidono sulla piena e consapevole formazione della volontà negoziale.

Nel caso di specie, il Comune di Arborea ha correttamente evidenziato di avere inserito gli specifici C.A.M. relativi alla gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel pieno rispetto del D.M. 23.6.2022. In particolare, tale capitolato ha previsto (pagine 7,8 e 9), fra le altre cose, che *“[...] I mezzi impiegati dovranno essere sempre in buone condizioni d'uso e manutenzione, essere oggetto di pulizia giornaliera e di disinfezione almeno quindicinale, salvo prescrizioni derivanti da situazioni di emergenza, nonché di periodica verniciatura tale da garantirne il decoro. Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'Appaltatore. Qualora i mezzi vengano impiegati per servizi di raccolta rifiuti di diversa tipologia dovranno essere lavati internamente al fine di evitare miscelazione di materiale. Tale lavaggio deve essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni e deve essere volto al costante mantenimento delle normali condizioni igieniche sanitarie e di decoro. Tutti i mezzi e le attrezzature complementari che eventualmente verranno impiegati nel corso dell'appalto dovranno essere di migliore stato e/o qualità, possedere quantomeno le medesime caratteristiche tecnico-funzionali di quelli eventualmente sostituiti, ed ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte del DEC e/o del RUP [...] L'Appaltatore deve essere dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei CAM. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici e il registro dei controlli di marcia che riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio. Gli automezzi e le attrezzature devono essere correttamente mantenuti e revisionati in conformità alla normativa, alla legislazione vigente e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, devono essere debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive come ogni altra spesa relativa agli automezzi e attrezzature è a completo carico dell'Appaltatore e ricompreso nel canone d'appalto. I prodotti detergenti utilizzati devono essere certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o devono essere conformi ai CAM vigenti, così come gli oli lubrificanti utilizzati. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali,*

rigenerati e non, l'Appaltatore deve disporre di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio".

Ciò è perfettamente coerente con la prescrizione dei citati C.A.M., paragrafo 5.2.8, che a detta della ricorrente sarebbe stata violata dall'aggiudicataria. A ben vedere, in realtà, tale previsione è rivolta alla Stazione appaltante, imponendole di prevedere nella documentazione di gara e in quella progettuale specifiche clausole contrattuali con riferimento alle procedure di gestione e di periodico controllo della flotta degli automezzi e delle attrezzature, al loro lavaggio e alla manutenzione ordinaria. Tanto più che il criterio in esame conclude prevedendo che “[...] entro 60 giorni dall'avvio del servizio, l'affidatario trasmette le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi utilizzate alla stazione appaltante, che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto e trasmette altresì le procedure di cui al presente criterio. Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi, verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel rapporto annuale di cui al criterio”.

È opinione del Collegio che si tratti di prescrizioni che implicano un'attività di controllo che si colloca, più propriamente, nella fase di esecuzione del servizio, non essendovi alcuna previsione, nella *lex specialis*, che consenta di individuare tali procedure come requisito di partecipazione (v. su fattispecie analoga, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/06/2023, n.9488).

Ne consegue che l'aggiudicataria, correttamente, si è limitata a produrre, in corso di gara, una specifica relazione sulle procedure adottate per garantire e massimizzare un efficiente controllo e la tempestiva manutenzione dei suoi automezzi, valutata dall'Amministrazione, ma di cui dovrà essere verificata la rispondenza ai C.A.M. in fase di esecuzione del servizio.

1.2.2. Quanto alla mancata indicazione nell'offerta della Teknoservice S.r.l. del luogo in cui gli automezzi saranno sottoposti a deposito, al lavaggio e la

mancata dimostrazione della disponibilità di un tale sito, si deve ribadire come i C.A.M. invocati, in realtà, non prevedano testualmente tale obbligo, imponendo soltanto specifiche procedure per garantire la gestione, la manutenzione e il loro lavaggio. L'ulteriore rilievo per cui l'Ecocentro comunale, che l'Amministrazione con la disciplina di gara si è obbligata a porre a servizio dell'aggiudicatario rimettendogli il compito di allestirlo, non potrebbe essere utilizzato a tale scopo deve intendersi come censura del tutto diversa, volta a contestare la legittimità dell'ulteriore contratto di comodato, stipulato su tale aspetto dall'Amministrazione e dall'aggiudicatario. Tale circostanza, tuttavia, non assume rilievo nell'ottica della censura escludente formulata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, essendo relativo ad una circostanza fattuale sopravvenuta all'aggiudicazione della gara non idonea a inficiare la legittimità del suo provvedimento conclusivo.

Per le ragioni esposte, devono essere rigettati i primi tre motivi di impugnazione. In buona sostanza, infatti, le considerazioni svolte consentono di affermare sia che la disciplina di gara sia stata elaborata dalla Stazione Appaltante in coerenza con i C.A.M. applicabili, sia che non vi fossero ragioni per determinare l'esclusione dell'aggiudicatario.

2. Ciò chiarito, deve essere esaminato il motivo con cui la ricorrente, in dichiarato subordine, ha domandato la caducazione dell'intera procedura di gara in ragione della mancata applicazione del principio di rotazione dei commissari.

2.1. Sul punto, è sufficiente osservare come tale principio non possa ritenersi violato in virtù del fatto che il Commissario esterno (ossia il geom. Sandro Tomasi) abbia contemporaneamente fatto parte di una diversa commissione di gara, operante nell'ambito di una procedura bandita da una diversa Stazione appaltante. Invero, il principio di rotazione ha il suo ambito di applicazione con riferimento alla composizione delle Commissioni di gara da parte della stessa Stazione appaltante e non vi sono ragioni, a parte la mera affermazione di principio della ricorrente, per ritenere nel caso concreto vi sia stata una

violazione della *par condicio* dei concorrenti, o che la mera identità del Commissario esterno abbia alterato gli esiti di procedure diverse, bandite da diverse Amministrazioni e aggiudicate in favore di operatori economici distinti.

Ne consegue, l'infondatezza anche di tale motivo di impugnazione.

3. Devono essere respinti, pertanto, sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente per le stesse ragioni già esaminate al fine di ottenere la caducazione del contratto stipulato nelle more dall'Amministrazione e dalla controinteressata.

4. Da quanto esposto consegue l'improcedibilità del ricorso incidentale presentato dall'aggiudicataria. Infatti, in conformità al principio della "*ragione più liquida*", tale ricorso diventa improcedibile per carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dato che l'interesse dell'aggiudicataria nel proporre un ricorso incidentale per contestare le ragioni del ricorso principale viene radicalmente meno se il ricorso presentato da quest'ultimo viene dichiarato inammissibile o respinto. In entrambi i casi, infatti, l'aggiudicataria mantiene il beneficio della gara vinta (cioè l'aggiudicazione), e quindi il ricorso incidentale non ha ragion d'essere (v. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/09/2024, n.16064).

5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Andrea Gana, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Gana

IL PRESIDENTE

Tito Aru

IL SEGRETARIO